

ARTICOLO 1- Denominazione e Sede

1. È costituita, ai sensi degli Articoli 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione culturale denominata ISES ITALIA, Sezione dell'International Solar Energy Society, qui di seguito per brevità chiamata "Associazione". L'Associazione non ha fini di lucro ed è legalmente riconosciuta.
2. L'Associazione ha sede legale ed operativa nel Comune di Roma, Via dei Banchi Vecchi 58. Con delibera del Consiglio Direttivo la Sede potrà essere trasferita altrove nell'ambito del territorio del Comune di Roma. Al Consiglio Direttivo è altresì riservata la facoltà di aprire sedi secondarie, uffici, sezioni su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 2 - Oggetto e finalità dell'Associazione

1. Sono oggetto delle attività dell'Associazione:
 - a. Tutte le forme di energia derivanti direttamente o indirettamente dalla radiazione solare, dal calore della terra e dalle maree, di seguito indicate con il nome di Fonti Energetiche Rinnovabili (FER);
 - b. l'Uso Razionale dell'Energia (URE);
 - c. gli effetti ambientali e climatici connessi all'uso dell'energia.
2. Le finalità dell'Associazione mirano a promuovere, accelerare ed espandere l'utilizzazione delle FER e dell'URE. In particolare mirano a :
 - a. Raccogliere, elaborare e diffondere le conoscenze e le informazioni su tutti gli aspetti connessi;
 - b. Promuovere la diffusione della cultura;
 - c. Promuovere la ricerca di base e lo sviluppo scientifico e tecnologico;
 - d. Promuovere l'utilizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica.
3. Per il raggiungimento di queste finalità, anche in collaborazione con International Solar Energy Society, l'Associazione:
 - a. effettua direttamente o partecipa alla realizzazione di studi, ricerche, analisi, sondaggi, conducendo le azioni suscettibili di contribuire all'ampliamento delle conoscenze e al progresso delle tecnologie di interesse;
 - b. organizza, a favore dei propri associati e in conformità con le finalità istituzionali, congressi, conferenze, seminari, incontri, tavole rotonde, o partecipa ad analoghe iniziative, curandone la diffusione dei risultati ;
 - c. cura la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni periodiche e monografiche;
 - d. cura la diffusione, in conformità con le finalità istituzionali, di pubblicazioni e documenti di particolare interesse non realizzati direttamente dall'Associazione;

- e. cura la realizzazione, in conformità con le finalità istituzionali, di corsi di formazione sia a carattere divulgativo, sia per specialisti di settore, a livello tecnico e professionale;
- f. promuove e/o partecipa, in Italia e all'estero, alla realizzazione di progetti mirati a dimostrare le potenzialità di utilizzo delle FER e dell'URE;
- g. aderisce o partecipa ad Associazioni, Organismi o Società operanti nel settore delle FER e dell'URE.

ARTICOLO 3 - Anno finanziario

L'anno finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

ARTICOLO 4- Membri dell'Associazione

1. L'Associazione si compone di:

- a. Soci Individuale
- b. Soci Collettivi;
- c. Soci Sostenitori;
- d. Soci Onorari;
- e. Soci Benemeriti;
- f. Soci Studenti;

secondo le seguenti definizioni:

Sub a) I Soci Individuali sono le persone fisiche

Sub b) I Soci Collettivi sono le imprese pubbliche e private, le associazioni a carattere scientifico e culturale, gli enti e centri di ricerca, gli organismi universitari, gli studi associati, le scuole di ogni ordine e tipo, ecc. ed hanno diritto ad essere rappresentati in Assemblea da 3 (tre) delegati.

Sub c) I Soci Sostenitori sono organizzazioni o individui che desiderano dimostrare il loro interesse nelle applicazioni delle Fonti Rinnovabili e nell'adozione di tecnologie e misure mirate all'uso razionale dell'energia attraverso un contributo finanziario annuo all'Associazione la cui entità minima è stabilita annualmente dalla Giunta Esecutiva. I Soci Sostenitori hanno diritto ad essere rappresentati in Assemblea da 8 (otto) delegati.

Sub d) I Soci Onorari sono scelti fra le personalità, italiane e straniere, eminenti per studi nelle scienze e nella tecnica o che hanno dato notevole contributo allo sviluppo dei temi di interesse dell'Associazione.

Sub e) I Soci Benemeriti sono persone fisiche che hanno contribuito in misura rilevante allo sviluppo delle attività dell'Associazione, tramite elargizioni, donazioni, lasciti o altre contribuzioni di rilevante valore.

Sub f) Soci Studenti sono studenti o giovani laureati che non abbiano superato il 27° anno di età.

In Assemblea ciascun Socio ha diritto ad un voto ad eccezione dei Soci Collettivi e dei Soci Sostenitori per i quali il relativo diritto di voto è riconosciuto ai rispettivi delegati nella misura di un voto per ciascun delegato.

2. L'ammissione in una delle categorie di cui all'art. 4, esclusa quella di Socio Onorario e di Socio Benemerito, avviene su domanda scritta, accompagnata da un curriculum vitae, e deve essere approvata dalla Giunta Esecutiva.
3. La nomina a Socio Onorario e a Socio Benemerito viene deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta Esecutiva.
4. L'ammontare delle quote sociali viene deliberato dalla Giunta Esecutiva; tali quote sono annuali.
5. Tutti i Soci, in regola con il versamento della propria quota, hanno diritto:
 - a. a ricevere, alle condizioni che verranno stabilite di volta in volta dalla Giunta, le pubblicazioni periodiche e monografiche dell'Associazione;
 - b. ad esercitare l'elettorato attivo e passivo;
 - c. a partecipare alle riunioni, a convegni, a congressi e ad altre manifestazioni organizzate dall'Associazione, a particolari favorevoli condizioni.
6. I Soci sono tenuti:
 - d. al rispetto e all'osservanza delle norme statutarie, delle delibere assembleari, consiliari e della Giunta Esecutiva;
 - e. al pagamento della quota sociale annuale di propria competenza il cui importo e le cui modalità sono state fissate dalla Giunta Esecutiva.
7. La qualità di Socio si per:
 - f. dimissioni;
 - g. morosità;
 - h. indegnità;
 - i. condotta contraria alle finalità dell'Associazione.
8. I Soci che intendono recedere dall'Associazione devono darne comunicazione scritta alla Segreteria dell'Associazione entro novanta giorni dalla scadenza della quota annuale e sono tenuti comunque al versamento della relativa quota dell'anno in corso. Il Socio moroso decade dalla qualifica di Socio dopo due infruttuose sollecitazioni. La decadenza del Socio per indegnità o condotta contraria alle finalità dell'Associazione viene decisa dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

9. Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l'Associazione, è quello risultante dal libro degli Associati; è onere degli Associati comunicare all'Associazione, ai fini della trascrizione nel libro, anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail, oltre ad eventuali variazioni dei dati già comunicati.

ARTICOLO 5- Organi dell'Associazione

Sono Organi della Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- la Giunta Esecutiva;
- il Presidente ed i Vice-Presidenti;
- il Collegio dei Revisori o Revisore unico.

ARTICOLO 6- Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci, e loro delegati, aventi diritto di voto. Ciascun Socio, o suo delegato, può farsi rappresentare da altro Socio, mediante delega scritta. Non sono ammesse più di 5 (cinque) deleghe per Socio partecipante.
2. I compiti dell'Assemblea sono:
 - a. eleggere il Consiglio Direttivo;
 - b. eleggere il Collegio dei Revisori ed il relativo Presidente o il Revisore Unico;
 - c. approvare annualmente il bilancio consuntivo e preventivo e/o il rendiconto di gestione, accompagnati dalle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori o Revisore Unico;
 - d. deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della stessa;
 - e. eleggere, qualora sia ritenuto opportuno, un Presidente Onorario, per chiara fama, fra i Soci, determinandone la durata in carica.

L'Assemblea può inoltre essere chiamata a deliberare:

- f. sulle modifiche dello Statuto;
 - g. sullo scioglimento della Associazione e la nomina di uno o più liquidatori;
 - h. sui poteri dei liquidatori e sulle assegnazioni di eventuali residui attivi;
 - i. su qualunque altro argomento iscritto all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione, o altro luogo purché in Italia, dal Presidente almeno una volta all'anno, normalmente, entro il 30 Giugno. Inoltre l'Assemblea può

essere convocata per iscritto dal Presidente, su richiesta della Giunta Esecutiva o su richiesta scritta di almeno il 10 % (dieci per cento) dei Soci.

4. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La prima e la seconda convocazione potranno essere previste per lo stesso giorno purché ad ore diverse. L'Assemblea, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso di delibera riguardante la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, a parziale deroga dell'articolo 21 del Codice Civile, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 10% (dieci per cento) degli aventi diritto, fermo restando il quorum deliberativo della maggioranza assoluta dei presenti.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o dal Vice Presidente che lo sostituisce, il quale nominerà un Segretario dell'Assemblea. Le sedute e le deliberazioni sono fatte constatare da apposito verbale che verrà trascritto nel Libro delle Assemblee e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
6. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere la data, ora e luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno e deve essere inviato, anche a mezzo di strumenti telematici (a titolo esemplificativo: fax, e-mail), ai Soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la convocazione. Su decisione della Giunta Esecutiva l'invio della convocazione potrà essere sostituito o integrato dall'inserimento dell'avviso di convocazione (sempre almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea) su pubblicazioni dell'Associazione inviate a tutti gli Associati.
7. Ad eccezione delle delibere aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio, in alternativa al metodo collegiale, si potrà procedere mediante la consultazione scritta degli Associati. La consultazione scritta consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli Associati aventi diritto di voto secondo le modalità di cui al comma precedente. Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare, corredato dalle ragioni e da quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare. Gli Associati hanno 15 (quindici) giorni per trasmettere presso la sede dell'Associazione la risposta, che deve essere apposta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi una diversa modalità ed un diverso termine, purché non inferiore a giorni 8 (otto) e non superiore a giorni 20 (venti). La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego. La dichiarazione di astensione dei soci, nei termini e con le modalità su indicate, viene considerata come diniego. La proposta si intenderà approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti a condizioni che abbia manifestato la propria volontà, nei termini e con le modalità su indicate, la maggioranza assoluta

degli Associati aventi diritto di voto. Spetta alla Giunta Esecutiva raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati, indicando:

- a. gli Associati favorevoli, contrari o astenuti;
- b. la data in cui si è formata la decisione.

Della consultazione in forma scritta e dell'esito della medesima deve darsi atto nel Libro dell'Assemblea a cura del Presidente con l'indicazione specifica della data in cui la decisione deve intendersi formata e del numero dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti. Tutti i documenti relativi alla consultazione scritta degli Associati dovranno essere conservati in atti.

8. Delle delibere assembleari, dei bilanci e dei rendiconti approvati deve essere data pubblicità mediante pubblicazione nel bollettino dell'Associazione o in altri mezzi d'informazione a disposizione dell'Associazione stessa (ad esempio sito web).

ARTICOLO 7- Consiglio Direttivo

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 12, il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di Consiglieri, da un minimo di 9 (nove) fino ad un massimo di 15 (quindici), eletti con scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci. L'Assemblea, in occasione della nomina del Consiglio, delibererà preventivamente il numero dei Consiglieri che, andranno a comporre l'Organo Direttivo. Risulteranno eletti, nei limiti del numero stabilito dall'Assemblea, coloro i quali avranno ricevuto più voti, prevalendo, in caso di parità, il consigliere eletto più anziano. Il Consiglio Direttivo eventualmente in carica alla data di approvazione del presente nuovo testo di Statuto, rimane confermato fino alla sua naturale scadenza, fatte salve le ipotesi di decadenza di cui al successivo comma 13.
2. Il Consiglio, nella sua prima riunione, elegge fra i suoi Membri, il Presidente del Consiglio Direttivo che è anche Presidente dell'Associazione e uno o più Vice-Presidenti. Il Vice-Presidente più anziano sostituisce il Presidente in caso di impedimento.
3. I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
4. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, nomina nel suo ambito i membri della Giunta Esecutiva, determinandone il numero nei limiti di quanto stabilito al successivo articolo 8.
5. Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario, il Segretario Tecnico ed il Tesoriere, anche non Consiglieri.
6. Il Segretario ha il compito di assistere, su loro indicazione, il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva, il Presidente e i Vice-Presidenti nell'attività ordinaria di gestione dell'Associazione, coordinando in loro vece, ove richiesto, attività promozionali, di immagine e di rapporto.

7. Il Segretario Tecnico ha il compito di assistere sul piano tecnico, su loro indicazione, il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva, il Presidente, i Vice-Presidenti e il Segretario nello svolgimento delle attività dell'Associazione, coordinando in loro vece, ove richiesto, le attività tecnico-scientifiche svolte dall'Associazione.
8. Il Tesoriere, su direttive della Giunta Esecutiva, cura l'Amministrazione ordinaria dell'Associazione, predispone i progetti di bilancio consuntivo e preventivo e l'eventuale rendiconto di gestione ed è autorizzato a movimentare i c/c postali e bancari intestati all'Associazione. Il Tesoriere esercita altresì ogni altra funzione delegata dal Presidente. Il Tesoriere risponde del suo operato al Presidente dell'Associazione, alla Giunta Esecutiva ed al Collegio dei Revisori o Revisore Unico.
9. Il Consiglio Direttivo esercita il controllo su tutte le attività dell'Associazione ed inoltre:
 - a. determina le strategie di azione e di intervento della Associazione in ordine al raggiungimento degli scopi sociali, comprese le eventuali adesioni ad Associazioni o Organismi operanti nel settore delle FER e dell'URE e partecipazioni a Società;
 - b. esamina ed eventualmente ratifica tutti i provvedimenti di gestione e di sviluppo della Associazione adottati dalla Giunta Esecutiva;
 - c. redige la relazione annuale ed approva i progetti di bilancio consuntivo e preventivo e l'eventuale rendiconto di gestione da sottoporre all'Assemblea per approvazione;
 - d. nomina responsabili operativi per incarichi di particolare rilevanza;
 - e. sottopone all'Assemblea eventuale proposta di scioglimento dell'Associazione.
10. Il Consiglio Direttivo viene convocato presso la sede dell'Associazione, o altro luogo, purché in Italia, dal Presidente almeno una volta all'anno o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi Membri. La convocazione deve essere inviata via posta, o in qualunque altro modo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare (a titolo esemplificativo: fax o e-mail), almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista, e deve contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, risultino assenti per tre sedute consecutive, possono venire dichiarati decaduti dal mandato dal Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei votanti, purché siano presenti o rappresentati, con un massimo di due deleghe scritte per Consigliere presente, almeno la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente o del Vice-Presidente che lo sostituisce. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente che lo sostituisce, il quale nomina il Segretario. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da verbale che verrà trascritto nell'apposito Libro e sottoscritto dal Presidente assieme al Segretario. In aggiunta a quanto sopra, e ad esclusione delle delibere aventi ad oggetto la redazione della relazione annuale e l'approvazione dei progetti di bilancio consuntivo e preventivo e l'eventuale rendiconto di gestione, è altresì ammessa:

- i. **l'adunanza in diversi luoghi audio e/o video collegati**; nel qual caso, la convocazione dovrà indicare i diversi luoghi audio e/o video collegati, ciascun partecipante dovrà poter intervenire alla discussione in tempo reale, ed il Presidente ed il Segretario dovranno trovarsi nello stesso luogo al fine dell'identificazione degli intervenuti;
- ii. **la consultazione in forma scritta**; nel qual caso il Presidente dovrà formulare la proposta in forma scritta, recante l'oggetto della medesima, le sue ragioni, il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta, il tutto debitamente sottoscritto. La trasmissione della proposta di decisione potrà avvenire con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e deve essere diretta a tutti i Consiglieri, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare, sempre con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, al Presidente la loro volontà in forma scritta entro il termine indicato nella proposta medesima, che non potrà comunque essere superiore a giorni 10 (dieci) ed inferiore a giorni 3 (tre); in caso di urgenza, accertata e dichiarata dal Presidente nella proposta medesima, ed in mancanza di opposizione da parte di taluno dei Consiglieri, il termine minimo potrà essere escluso, potendosi quindi la consultazione concludere nell'arco delle 24 ore. La mancata risposta nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario. La decisione si intenderà formata qualora, nei termini e nei modi su indicati, avrà espresso il proprio consenso la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo. Se la proposta di decisione è approvata, la decisione deve essere comunicata a tutti i Consiglieri. Della consultazione in forma scritta e dell'esito della medesima deve darsi atto nel Libro delle adunanze del Consiglio Direttivo a cura del Presidente con l'indicazione specifica della data in cui la decisione deve intendersi formata e del numero dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti. Tutta la documentazione attinente alla consultazione scritta dovrà essere conservata in atti.

11. Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati gli ex Presidenti dell'Associazione con la qualifica di "Presidenti Onorari". Ai "Presidenti Onorari" non spetta il diritto di voto.
12. Qualora per dimissioni od altra causa vengano meno uno o più Consiglieri, essi verranno sostituiti mediante cooptazione da parte del Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e con motivazione scritta, ha altresì la facoltà di cooptare, in eccedenza al numero di Consiglieri stabilito in accordo con il precedente comma 1, fino ad un massimo di tre consiglieri, qualora nella composizione del Consiglio stesso risultino mancanti alcune competenze specifiche

richieste dallo sviluppo delle attività di ISES ITALIA. I Consiglieri cooptati dovranno essere persone di rinomata capacità nello specifico settore per il quale vengono cooptati. La nomina per cooptazione di consiglieri in eccedenza rispetto al numero stabilito in accordo con il precedente comma 1, in deroga al quorum deliberativo di cui al precedente comma 10, dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo con una maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei propri membri. Tutte le nomine effettuate ai sensi del presente comma, dovranno essere ratificate dalla prima Assemblea dei Soci ed i consiglieri cooptati rimarranno comunque in carico fino alla naturale scadenza degli altri consiglieri.

13. Qualora per dimissioni od altra causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo s'intenderà decaduto ed il Presidente dovrà convocare d'urgenza l'Assemblea per la sua ricostituzione. Fino a quando non verrà ricostituito il Consiglio Direttivo, le sue funzioni verranno esercitate provvisoriamente dal Presidente in uno con la Giunta Esecutiva o da solo qualora anche la maggioranza di essa venisse a mancare.

ARTICOLO 8- Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è composta da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 6 (sei) membri, oltre al Presidente, ed è presieduta da quest'ultimo o dal Vice-Presidente che lo sostituisce.
2. Alla Giunta Esecutiva spetta l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nell'ambito delle sue finalità (Art. 2).
3. La Giunta Esecutiva delibera l'ammontare delle quote sociali.
4. La Giunta Esecutiva potrà nominare Comitati di Lavoro o costituire Dipartimenti formati da ricercatori e studiosi che operano nel settore di attività dell'Associazione, determinandone ruoli, compiti e finalità che si intendono perseguire. I Membri dei Comitati di Lavoro non percepiscono, di regola, retribuzione. In casi particolari il Presidente, sentita la Giunta Esecutiva, potrà disporre per essi indennizzi e/o rimborsi spese.
5. La Giunta Esecutiva si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti. Per le modalità di convocazione e per lo svolgimento delle sedute, ad eccezione di quanto stabilito al successivo comma 6, si rinvia al precedente articolo 7.10.
6. Le delibere della Giunta Esecutiva sono valide con la presenza di almeno 3 (tre) dei suoi membri e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

ARTICOLO 9- Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo con le modalità indicate nel precedente Art. 7. Egli ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in

giudizio; convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva e compie tutti gli atti non espressamente riservati a detti organi o che gli fossero da questi ultimi delegati; dispone dei fondi sociali; è autorizzato ad aprire, movimentare ed estinguere conti correnti postali e bancari. Sentito il parere della Giunta Esecutiva, il Presidente dispone l'assunzione del personale e la relativa posizione economica e normativa nonché l'assegnazione di incarichi di collaborazione.

2. Il Presidente, nei limiti delle proprie funzioni e dei propri poteri, può nominare terzi suoi procuratori speciali per il compimento di singoli atti; può inoltre delegare proprie funzioni e compiti al Vice-Presidente, ai Consiglieri e al Tesoriere. Il Presidente dà conto del suo operato al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10- Vice Presidenti

I Vice-Presidenti coadiuvano il Presidente ed esercitano ogni altra funzione dallo stesso delegata. Il Vice-Presidente più anziano esercita le funzioni di Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

ARTICOLO 11- Collegio dei Revisori o Revisore Unico

1. Il Collegio è composto da tre membri dall'Assemblea dei Soci, di cui uno con supplenti. Uno dei membri effettivi dell'Università e della Ricerca Scientifica e effettivi, nominati con scrutinio segreto funzioni di Presidente, e da due membri può essere designato dal Ministero Tecnologica.
2. Il Collegio dei Revisori o Revisore Unico esercita il controllo finanziario dell'Associazione ed accerta l'attendibilità del bilancio e dei documenti che concorrono alla sua formazione.
3. Il Presidente del Collegio o il Revisore Unico partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 12- Cariche sociali

Tutte le cariche sociali di cui agli art. 7 e 11 sono assegnate a titolo personale, hanno la durata di tre anni e sono rinnovabili. Le cariche sociali non danno diritto, di regola, a retribuzioni. Eventuali indennizzi o rimborsi spese possono essere autorizzati dal Presidente, sentita la Giunta Esecutiva.

ARTICOLO 13- Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è formato:
 - a. dalle quote sociali versate da tutti i Soci;
 - b. dalle eccedenze annuali di bilancio e/o dei rendiconti di gestione, da eventuali donazioni, lasciti e proventi per attività prestate, contributi, finanziamenti e proventi di qualsiasi natura.
2. I Soci non hanno diritto alcuno sul patrimonio.

3. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

ARTICOLO 14- Scioglimento dell'Associazione

1. Su proposta del Consiglio Direttivo, oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea può deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori.
2. Il patrimonio residuo della liquidazione sarà devoluto dall'Assemblea ad un altro Ente che abbia finalità istituzionali analoghe a quelle dell'Associazione e non abbia fini di lucro, o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salva diversa destinazione imposta per legge. In caso di mancanza di delibera sulla devoluzione da parte dell'Assemblea, si applica l'art. 31 del Codice Civile.
3. La quota sociale ed eventuali contributi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili